

DISCIPLINA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.2)

PREMESSA

La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni svolte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il Decreto Legislativo n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

1. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

Possono richiedere l'attestato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari coloro che abbiano compiuto 18 anni.

L'attestato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso di formazione della durata di venti ore devono superare l'esame di abilitazione. La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca. La suddetta domanda deve essere presentata, di norma, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione, al Servizio Territoriale

Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, ovvero al Servizio Territoriale che risulta essere più funzionale alle esigenze del richiedente.

La domanda deve comunque essere presentata prima della prova di valutazione di cui al successivo punto 1.1.

La domanda di che trattasi può essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo - prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 - è da mantenere come modalità sostitutiva in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici nella disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

I soggetti che risiedono e operano in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono presentare domanda di rilascio anche i soggetti che possiedono un domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che svolgono un'attività che richiede il possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, anche in questo caso, solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rilascio, ottengono il rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di base e sostenere l'esame di abilitazione in quanto, come previsto dal PAN, "la formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza o alla vendita valgono anche

come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari". La validità dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà in tal caso coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Così come previsto dal PAN sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione di cui al successivo punto 1.1. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

In tutti i casi sopra richiamati il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda cartacea.

1.1 ESAME DI ABILITAZIONE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente ammette i richiedenti all'esame di valutazione.

Le comunicazioni relative allo svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento, verranno effettuate almeno sette giorni prima tramite pubblicazione delle informazioni nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca.

La diffusione delle informazioni sullo svolgimento della prova potrà avvenire anche al termine del percorso formativo in accordo con l'Ente formatore.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti per posta elettronica certificata oppure per iscritto con raccomandata RR, per coloro che non sono in possesso di casella di posta elettronica certificata.

1.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le Commissioni di valutazione già nominate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 140 del 2016 ed eventualmente aggiornate dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca sono composte dai seguenti soggetti:

- un esperto del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca - Presidente che funge anche da segretario;
- un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari - Componente;
- un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette - Componente.

In casi particolari, dovuti ad esempio alla improvvisa impossibilità a parteciparvi da parte di un componente, la Commissione può essere ritenuta validamente costituita anche in presenza del Presidente e di un ulteriore componente.

1.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari viene effettuata mediante una prova costituita da 20 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 17 quesiti proposti, in particolare:

- il candidato che commette fino a 3 errori supera la prova;
- il candidato che commette 4 o più errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 1.4.

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.

All'inizio della prova i candidati vengono informati delle modalità di svolgimento della valutazione nonché dei tempi e delle modalità di consegna dell'abilitazione, una volta identificati vengono loro consegnate le schede contenenti i venti quesiti a risposta multipla. A partire da quel momento il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 90 minuti per la conclusione della prova dalla consegna della

scheda. A conclusione della prova il candidato deve apporre data e firma sulla scheda.

Nel caso in cui il candidato durante lo svolgimento della prova ritenga di non avere segnato la risposta esatta deve chiaramente identificare quale delle risposte risulta a suo giudizio corretta apponendo, ad esempio, un sì in corrispondenza della risposta ritenuta corretta.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

Ai candidati verrà comunicato l'esito al termine della prova con presa visione dell'esito della prova stessa con firma sulla scheda ovvero via posta elettronica certificata o per iscritto con raccomandata RR per chi non è in possesso di casella di posta elettronica certificata.

1.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca previo accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, ovvero comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza la presentazione di una nuova domanda di abilitazione. Previo accordo la prova può essere sostenuta anche presso un Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca diverso da quello della prima prova qualora ciò risulti più funzionale per il richiedente.

I soggetti assenti potranno presentarsi nelle due sessioni successive, previo accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca presso il quale è stata presentata la domanda, pena la ripresentazione della domanda di abilitazione.

I termini per il rilascio della abilitazione sono di quarantacinque giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

1.5 RITIRO DELL'ABILITAZIONE

L'abilitazione può essere ritirata direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso il competente Servizio Territoriale ove è stata presentata la domanda. In tale ipotesi il titolare

dovrà sottoscrivere apposita delega nel modulo di domanda e allegare anche copia del documento di riconoscimento del soggetto delegato.

2. RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014, presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla citata deliberazione n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo al competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca - prevista dalla deliberazione n. 1722/2014 - è da mantenere come modalità sostitutiva in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici nella disponibilità dei dati sul sistema informativo.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, su richiesta dell'interessato, previa verifica della frequenza al corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, con le stesse modalità del rilascio, utilizzando l'apposito modello pubblicato nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata di ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato può frequentare il corso di aggiornamento a partire dal diciottesimo mese precedente la data di scadenza dell'abilitazione.

L'interessato deve riconsegnare l'abilitazione in originale - qualora non lo abbia fatto in sede di presentazione della domanda - ai fini dell'aggiornamento del periodo di validità.

Il termine per il rinnovo dell'abilitazione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

Possono ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome solamente i soggetti che hanno la residenza o il domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che hanno frequentato un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono altresì ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome i soggetti che acquistano e/o utilizzano i prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna, previo accordo con la Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato l'abilitazione.

Anche in questi ultimi casi i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca possono rinnovare abilitazioni non più in corso di validità purché siano state rilasciate o rinnovate ai sensi del D.P.R. n. 290/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono pertanto essere rinnovate abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scadute e non più rinnovate antecedentemente alla data del 23 aprile 2001.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rinnovo, ottengono il rinnovo dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di aggiornamento. La data di scadenza dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

3. SMARRIMENTO E FURTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il rilascio del duplicato dell'abilitazione va richiesto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente.

Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione) di smarrimento o furto rilasciata dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti. La domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposta alcuna marca da bollo.

Il duplicato del certificato di abilitazione dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

4. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'abilitazione non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero, ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare, ovvero per mancanza di spazio per il rinnovo.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca.

Alla domanda in carta semplice devono essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché l'abilitazione deteriorata, che verrà annullata al momento della consegna del duplicato.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

5. INFORMAZIONI PUBBLICHE RELATIVE ALLE ABILITAZIONI ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Una specifica modalità di consultazione dell'applicativo informatico delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è resa disponibile nella specifica pagina web del Portale E-R Agricoltura e pesca.

La verifica del possesso dell'abilitazione con tale modalità informatica ne surroga l'esibizione in sede di acquisto dei

prodotti fitosanitari o in sede di verifiche e controlli ufficiali.

Il Servizio Fitosanitario trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali i dati relativi alle abilitazioni rilasciate o rinnovate entro i termini definiti dalla disciplina nazionale.

6. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere sospesa o revocata dal competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

1. utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura - Sospensione di 4 mesi;
2. mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente - Sospensione di 6 mesi;
3. utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva - Sospensione di 4 mesi;
4. non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente - Sospensione di 4 mesi.

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

1. abilitazione sospesa per due volte nell'arco di validità dei cinque anni;
2. in applicazione di quanto previsto nell'Allegato I, parte C, del PAN;
3. esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per un periodo di due anni, decorso il quale l'interessato potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni, possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

I) Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;
- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) Controllo a campione: è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, che saranno di seguito precisate. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche è quello del sorteggio mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica avviene sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione, viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione-Emilia Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;
- valore massimo: numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;
- numeri da generare: percentuale prevista;
- seme generatore: corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).

In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto al precedente punto 6.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, e è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della richiesta di rilascio e/o di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.2).

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per rilascio e/o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto "Finalità del trattamento".

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Servizi Fitosanitario, nonché dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia- Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):

tel. 800-662200; fax 051-527.5360; e-mail urp@regione.emiliaromagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.